



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE FINANZIARIA**

ATTO N. DEL 34

Torino, 31/01/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Michela FAVARO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Assente, per giustificati motivi, il Sindaco Stefano LO RUSSO.

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

**APPROVAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ANNO 2022.**
OGGETTO:

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i., che ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali, così come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 10/8/2014, n. 126;

Visti i principi contabili applicati concernenti la programmazione, allegato 4/1 e la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 186 e 187, così come integrati e modificati dai suddetti D.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 198/2022 del 29/03/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 245/2022 del 14/04/2022 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024;

Il termine per approvare il Bilancio di previsione 2023-2025 è stato differito, dapprima al 31 marzo 2023 con decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022, successivamente al 30 aprile 2023 con l'art. 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

Il bilancio di previsione 2023-2025 della Città di Torino non è stato approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2022 e, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso e fino alla sua approvazione, la gestione finanziaria si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio stabiliti dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e dal punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Richiamato, in particolare, quanto disposto dall'art. 187, commi 3, 3-bis, 3-ter 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., in merito alla "Composizione del risultato di amministrazione":

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di

bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Richiamato altresì quanto disposto dall'art. 15, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108: “*Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*”;

Vista la deliberazione del C.C. n. 294/2022. del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2021, nel quale risulta la composizione del risultato di amministrazione accertato alla data del 31/12/2021;

Vista altresì la delibera del C.C. n. 733/2022 del 14/11/2022 ad oggetto: “Rendiconto 2021. Rettifica prospetti contabili” con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad approvare la nuova stesura dell'Allegato a/1) “Risultato di amministrazione - quote accantonate” così come disposto dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 103/2022/SRCPIE/PRSE;

Richiamati i seguenti provvedimenti che hanno previsto, nel corso dell'esercizio 2022, l'applicazione di quote di avanzo vincolato ed accantonato:

- deliberazione del C.C. n.198/2022 del 29/03/2022
- determinazione dirigenziale n.1435/2022 del 04/04/2022
- determinazione dirigenziale n.1960/2022 del 29/04/2022
- determinazione dirigenziale n. 2157/2022 del 13/05/2022
- determinazione dirigenziale n. 3013/2022 del 30/06/2022
- determinazione dirigenziale n. 3112/2022 del 06/07/2022
- deliberazione del C.C. n. 532/2022 del 27/07/2022
- determinazione dirigenziale n. 3633/2022 del 03/08/2022
- determinazione dirigenziale n. 4131/2022 del 09/09/2022
- deliberazione del C.C. n. 687/2022 del 24/10/2022
- deliberazione del C.C. n. 785/2022 del 28/11/2022

Rilevato che, entro il mese di gennaio c.a., si è svolta una ricognizione generale dei residui attivi e

passivi, giungendo a definire il risultato presunto di amministrazione al 31/12/2022, allegato 1) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 al D.Lgs 118/2011 per il bilancio di previsione, con la specifica delle quote di avanzo accantonato, vincolato e destinato riportate, rispettivamente, negli allegati 2), 3) e 4) alla presente deliberazione, redatti secondo gli schemi previsti dagli allegati a/1, a/2 e a/3 al D. Lgs. 118/2011;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2021, n. 1202, ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Variazioni XII° provvedimento." Con la quale, tra l'altro, è stato rettificato e aggiornato il piano di rientro del disavanzo della Città;

Dato atto che, il risultato presunto di amministrazione al 31/12/2022 definito con la presente deliberazione rispetta il saldo obiettivo definito sulla base del piano di rientro approvato dal Consiglio Comunale, in ultimo, con la deliberazione n. 1202 del 20/12/2021;

Dato atto che tali prospetti saranno oggetto di aggiornamento a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, in corso di predisposizione;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- o favorevole sulla regolarità tecnica;
- o favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di approvare:

- il risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2022 sulla base dei dati di preconsuntivo e relativo alle complessive entrate e uscite dell'Ente derivanti dalla gestione dell'esercizio finanziario 2022, come riportato nell' "Allegato a - Risultato presunto di amministrazione" (all. n. 1) alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i per il bilancio di previsione;
- le risorse accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, riportate, rispettivamente agli allegati alla presente deliberazione: "a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate" (all. n. 2), "a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate" (all. n. 3), "a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate" (all. n. 4), redatti secondo gli schemi previsti dagli allegati a/1, a/2, a/3 al D.Lgs. 118/2011;

2) di dare atto che il risultato presunto di amministrazione al 31/12/2022 definito con la presente deliberazione rispetta il saldo obiettivo definito sulla base del piano di rientro approvato dal Consiglio Comunale, in ultimo, con la deliberazione n. 1202 del 20/12/2021;

3) di dare atto che la definitiva determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2022 e la suddivisione analitica dello stesso in risorse accantonate, vincolate, destinate, sarà effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Rendiconto finanziario dell'anno 2022.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Assunta Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Paolo Lubbia

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Michela Favaro

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-34-2023-All_1-Allegato_n._1.pdf
2. DEL-34-2023-All_2-Allegato_n._2.pdf
3. DEL-34-2023-All_3-Allegato_n._4.pdf
4. DEL-34-2023-All_4-Allegato_n._3.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento